

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Struttura: DG-MCCVNT REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0008617 - 11/03/2010 - USCITA

AL SIG.	(<i>OMISSIS</i>)
e-mail:	

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 31 gennaio 2010 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

Con il quesito medesimo la S.V. ha rappresentato di essere titolare di un impresa individuale operante nel settore impiantistico di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'art.1, comma 2, precisando, altresì, di possedere direttamente i requisiti professionali per le lettere a-b, e indirettamente per le altre lettere c-d-f (per quest'ultimi 3 settori, ai fini abilitativi, ha infatti costituito con un soggetto terzo - avente i relativi requisiti professionali - un contratto di associazione in partecipazione regolarmente registrato).

La S.V. ha pertanto chiesto di conoscere se, essendo il contratto di associazione in partecipazione in essere da oltre 3 anni, abbia acquisito i requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4, comma 2, paragrafo 1°, laddove è previsto che "I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari".

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (o della Commissione Provinciale Artigianato, se trattasi di impresa artigiana), in quanto responsabile del procedimento.

Tuttavia, in merito alla possibilità che possa essere presa in considerazione, per il caso in esame, la previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, paragrafo 1°, questa Amministrazione ritiene che il contrasto in essere della stessa disposizione con la previsione di cui al successivo 2° paragrafo, laddove è previsto che "Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per



un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni", comporti l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di fornire una valutazione favorevole all'ipotesi prospettata.

IL DIRIGENTE (Marco Maceroni)